


# VERIFICHE PERIODICHE SPI

Il 22 Dicembre 2016 è entrata in vigore la Delibera dell' Autorità dell' Energia Elettrica n. 786 che stabilisce, tra le altre, le verifiche periodiche con cassetta prova relè cui devono essere sottoposti i sistemi di protezione di interfaccia degli impianti produttori di potenza superiore agli 11,08 kW, connessi alla rete di distribuzione locale sia in Media che in Bassa Tensione, pena la sospensione degli incentivi e delle convenzioni di scambio sul posto stipulati con il GSE-Gestore dei Servizi Energetici.

Le scadenze temporali entro cui dovranno essere eseguite le verifiche periodiche, ai sensi della variante V2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21, dipendono dalla data di entrata in esercizio (nel caso di impianti potenziati, vale la data in cui è entrata in esercizio la prima sezione) dell'impianto stesso:

1. Impianti entrati in esercizio dal 1 Agosto 2016
2. Impianti entrati in esercizio tra il 1 Luglio 2012 ed il 31 Luglio 2016;
3. Impianti entrati in esercizio tra il 1 Gennaio 2010 ed il 30 Giugno 2012;
4. Impianti entrati in esercizio prima del 31 Dicembre 2009.



**Fig. 1 - Scadenza della verifica quinquennale con la cassetta prova relè del sistema di protezione di interfaccia (utenti attivi, connessi in media tensione o in bassa tensione).**

Invitiamo pertanto gli Utenti titolari di impianti produttori, connessi sia in Media che in Bassa Tensione, di potenza nominale superiore agli 11,08 kW, a prendere visione della suddetta delibera e di provvedere alle verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia secondo le relative scadenze, dandone poi comunicazione scritta allo scrivente Distributore per mezzo di:

- Raccomandata, oppure
- PEC: [cegaosta@legalmail.it](mailto:cegaosta@legalmail.it) indicando nell'oggetto "adeguamento 786/16 POD IT060E0000XXXX" (indicando correttamente il codice POD dell'impianto di produzione)

Nel caso di mancato invio della documentazione relativa alle verifiche C.E.G lo comunicherà al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale provvederà a sospendere l'erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. Ad incentivi sospesi, il mancato invio della documentazione attestante l'effettuazione delle verifiche, potrà portare alla sospensione del servizio di connessione.

Per visualizzare il documento integrale relativo alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico è possibile riferirsi alla seguente pagina WEB: <http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm>